



**IL TRIBUNALE DI PALMI**  
**SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI**

\* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***

Il Tribunale di Palmi così composto:

dott. Piero Viola	Presidente
dott.ssa Marta Caineri	Giudice
dott. Salvatore Belcastro	Giudice delegato

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di **ALBA LOG S.R.L. (C.F. e P. IVA 10452330961)**, in persona del legale rappresentante Labate Demetrio, con sede in Rizziconi, contrada Marotta s.n.c.

1. Con ricorso dell'01/12/2025 (P.U. 60/2025) la INTESA SANPAOLO SPA domandava l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di **ALBA LOG S.R.L. (C.F. e P. IVA 10452330961)**, in persona del legale rappresentante Labate Demetrio, con sede in Rizziconi, contrada Marotta s.n.c.

In particolare, la ricorrente lamentava che: era cessionaria del credito vantato da WEX EUROPE SERVICES s.r.l. nei confronti di ALBA LOG s.r.l.; aveva ottenuto dunque un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la somma di € 14.925,65 (oltre interessi e spese), successivamente dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.; a seguito di notifica di atto di precetto, effettuava un tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede della società, con esito negativo; l'impresa doveva ritenersi insolvente in virtù della descritta esposizione debitoria e del protratto inadempimento; sussistevano dunque tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.



Con decreto dell'01/12/2025, il Tribunale designava il Giudice delegato per l'espletamento dell'attività istruttoria, fissando la convocazione delle parti all'udienza del 25/02/2026.

Parte resistente ometteva di costituirsi, nonostante il perfezionamento del procedimento notificatorio mediante il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia: la notifica a mezzo PEC non ha avuto esito positivo perché l'indirizzo intestato alla debitrice è risultato non valido (si veda ricevuta di mancata consegna della PEC dell'01/12/2025); si tratta di causa imputabile al destinatario, il quale ha evidentemente ommesso di garantire la funzionalità della propria casella PEC in violazione degli obblighi previsti dagli artt. 3 *bis*, 6 e 6 *bis* del d.lgs. 82/2005, e dall'art. 16 del d.l. 185/2008; di conseguenza, il ricorso e il decreto di convocazione sono stati notificati mediante l'inserimento nel suddetto portale ai sensi dell'art. 40, c. 7, CCII, come attestato dalla Cancelleria con annotazione del 05/12/2026.

All'esito dell'udienza fissata, in seno alla quale non compariva nessuna delle parti, il Giudice delegato riservava al Collegio la decisione.

Con nota del 17/03/2026, la ricorrente INTESA SANPAOLO chiedeva la fissazione di una nuova udienza, non avendo avuto notizia dell'udienza precedentemente fissata per un suo problema tecnico-informatico; il Collegio fissava dunque una nuova udienza al 06/05/2026.

Nel mentre, il 20/04/2026 interveniva Kuwait Petroleum S.p.A., chiedendo anch'essa la liquidazione giudiziale della resistente, in quanto: vantava un credito nei confronti di ALBA LOG s.r.l., che non era stato mai adempiuto nonostante avesse ottenuto un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la somma di € 53.038,39 (oltre interessi e spese), successivamente dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.; a seguito di notifica di atto di precetto, effettuava un tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede della società e un pignoramento presso terzi, entrambi con esito negativo; l'impresa doveva ritenersi insolvente in virtù della descritta esposizione debitoria e del protratto inadempimento.

All'esito dell'udienza del 06/05/2026, il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio.

Successivamente alla chiusura dell'istruttoria, in data 08/05/2026, venivano depositati ulteriori due ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte di Labin Italia s.r.l. e Mulino Padano S.p.A.

2. Il ricorso proposto è fondato, essendo sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 CCII.



Innanzitutto, si rileva la sussistenza della giurisdizione e della competenza del Tribunale adito (ex artt. 26 e 27 CCII), atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa è in Italia: la sua sede legale è sita in Rizziconi, e non sono emersi elementi tali da intaccare la presunzione legale di cui all'art. 27, c. 3, CCII.

3. Per quanto riguarda i presupposti soggettivi, è risultato che l'impresa non è cessata – ancorché in liquidazione volontaria – ed ha ad oggetto l'esercizio di un'attività commerciale ex art. 2195 c.c.; rientra quindi nel novero degli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.

Con riferimento alle soglie dimensionali, l'art. 2, c. 1, lett. d), CCII definisce espressamente l'impresa minore – non soggetta alla liquidazione giudiziale – come l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.

La norma riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del RD n. 267 del 1942; pertanto, è possibile richiamare gli approdi giurisprudenziali oramai consolidatisi nel previgente assetto normativo, i cui principi sono validi anche con riferimento al CCII.

Nel sistema previgente, il tenore letterale dell'art. 1, c. 2, l.f. (*“non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori [...] i quali dimostrino il possesso congiunto dei [...] requisiti”* sopra indicati, già previsti dalla legge fallimentare e trasfusi nel nuovo Codice) delineava un preciso onere probatorio gravante sul debitore, cui spettava la dimostrazione della sussistenza di tali elementi: per impedire la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento, infatti, l'imprenditore doveva provare il mancato superamento dei parametri previsti dalla norma e – di conseguenza – la sua qualifica di “imprenditore minore” non assoggettabile a tale procedura concorsuale. Sul punto, con ord. 25188/2017, la Cassazione aveva rammentato che *“in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di*



*fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi) [...] si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità” (in senso conforme, ex multis, Cass., sentenze nn. 8769/2012 e 11309/2009).*

Sebbene l'inciso “*dimostrino*” non sia più presente nella definizione contenuta nell'art. 2 CCII, la medesima locuzione viene ribadita dal Legislatore nell'art. 121 del Codice; pertanto, i richiamati principi giurisprudenziali rimangono pienamente applicabili, e dunque estensibili, alla liquidazione giudiziale prevista dal CCII, come rilevato anche dalla sent. 7/2025 della Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano: “*con specifico riferimento alla verifica dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., si desume dalla formulazione dell'art. 121 C.C.I.I. che l'onere della prova in ordine al mancato superamento delle soglie grava sul debitore, il quale, per evitare l'assoggettamento alla procedura concorsuale, deve dimostrare positivamente, mediante il deposito dei bilanci e documentazione contabile o altra idonea evidenza, di non aver superato le soglie previste per attivo patrimoniale, ricavi e debiti*”.

Anche a prescindere dalla *littera legis*, del resto, tali soluzioni ermeneutiche in materia distribuzione dell'*onus probandi* sono conformi al principio di vicinanza della prova, in virtù del quale il relativo onere deve essere ripartito tra le parti tenendo conto “*della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione*” (Cass. SS.UU., sent. 13533/2001). Ebbene, in applicazione del principio di vicinanza, è evidente che rientrano pienamente nella sfera di dominio dell'impresa debitrice i documenti contabili da cui desumere l'ammontare dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dei debiti.

Orbene, venendo al caso di specie, risultano sussistenti i presupposti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa, atteso che – in linea con la giurisprudenza di legittimità esaminata – l'omesso deposito dei bilanci e delle scritture contabili impedisce al Collegio l'accertamento dell'eventuale mancato superamento delle soglie indicate dall'art. 2, c. 1, lett. d), CCII.

Peraltro, dalla documentazione depositata dal ricorrente e da quella acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII, si evince comunque il superamento dei predetti limiti dimensionali: in particolare, dal bilancio al 31/12/2023 risulta che – negli esercizi 2023 e 2022 – l'attivo



patrimoniale e i ricavi sono stati superiori alle soglie di cui all'art. 2, c. 1, lett. d), nn. 1 e 2, CCII.

4. Si procede ora all'esame dei presupposti oggettivi.

In particolare, il presupposto dello stato di insolvenza è definito dall'art. 2 CCII come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*. In altri termini, si tratta di una situazione non transitoria di oggettiva incapacità economico-finanziaria, cui l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente giacché – a causa del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla prosecuzione dell'attività – egli non può adempiere le proprie obbligazioni con gli ordinari strumenti.

Lo stato d'insolvenza costituisce dunque una situazione obiettiva, dipendente da impotenza economica, che può dirsi sussistente qualora l'imprenditore – a causa della carenza di liquidità e dell'impossibilità di ottenerla con l'ordinario accesso al credito – non riesca ad adempiere, regolarmente e con mezzi “normali”, alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività (Cass. SS.UU., sent. 1997/2003).

Peraltro, l'insolvenza può sussistere anche a prescindere dalla situazione patrimoniale dell'impresa, in quanto *“non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili [...] il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 L. Fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza”* (Cass., sent. 1760/2008).

Di conseguenza, lo stato *de quo* può essere riconosciuto anche in danno di un imprenditore che – pur titolare di consistenti patrimoni immobiliari o mobiliari e/o di elevati crediti verso terzi, pure superiori all'ammontare dell'esposizione debitoria – non riesca a liquidare tempestivamente i tali beni, in modo da ripristinare la regolarità dei pagamenti; viceversa, potrebbe escludersi l'insolvenza del debitore che, pur versando in uno stato di squilibrio economico-finanziario, possa far ricorso a risorse di liquidità, anche mediante l'accesso al credito, tali da garantire l'adempimento regolare delle obbligazioni.

Ciò chiarito con riferimento allo stato di insolvenza delle imprese ancora attive alla data della domanda di liquidazione giudiziale, è ora necessario analizzare la diversa fattispecie delle imprese che – alla medesima data – siano in liquidazione volontaria, e quindi abbiano già



avviato un percorso volto allo scioglimento dell'ente: in tal caso, infatti, l'insolvenza deve essere accertata secondo criteri differenti.

Sul punto, nell'ord. 30435/2022 la Cassazione ha precisato che *“quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 20491 del 2022, Cass. n. 18511 del 2022, Cass. n. 10516 del 2022, Cass. n. 10509 del 2022 e Cass. n. 20432 del 2021, nonché, sebbene argomentando a contrario, Cass. n. 7087 del 2022). Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alla L. Fall., art. 5, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020)”*.

Inoltre, la Corte di cassazione ha precisato che *“ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi”* (sent. 18137/2018) e che deve essere tenuta in considerazione *“la difficoltà di pronta liquidazione”* dell'attivo, giacché *“può esser sintomo di un valore di ragionevole realizzo (ovverossia di un valore di liquidazione dei beni che compongono l'attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili dell'imprenditore [...] quel che è richiesto è che il patrimonio esprima un valore*



*oggettivamente idoneo a soddisfare i debiti, così da risultare ragionevolmente liquidabile in tempi compatibili col fine della liquidazione” (ord. 28193/2020).*

In altri termini, la giurisprudenza di legittimità evidenzia come, per le imprese in liquidazione, lo stato di insolvenza debba essere accertato in maniera differente rispetto all'indagine effettuata sulle imprese ancora attive: non sussistendo alcuna prospettiva di continuazione dell'attività imprenditoriale, è unicamente necessario il raffronto algebrico tra il valore dell'attivo patrimoniale e l'indebitamento complessivo, in modo da accertare se il primo sia sufficiente a soddisfare integralmente il secondo.

L'analisi *de qua* non può essere condotta in astratto, né il giudice può fare esclusivo affidamento sui dati contabilizzati dall'impresa; al contrario, il valore dell'attivo deve essere accertato in concreto, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria e sempre tenendo in considerazione le difficoltà connesse alla liquidazione dei beni aziendali (svalutazione, tempi necessari, ecc.).

5. Ebbene, nel caso di specie risulta sussistente il descritto stato di insolvenza.

Dall'unico bilancio acquisito agli atti (quello al 31/12/2023), risulta un valore dell'attivo esattamente pari al passivo globale, sia per l'esercizio 2023 (€ 381.889,00) che per quello 2022 (€ 416.126).

Il dato contabile relativo all'attivo, tuttavia, non ha trovato riscontro negli elementi acquisiti agli atti: v'è infatti da rilevare che – in seno al verbale negativo di pignoramento mobiliare del 24/11/2025, effettuato su istanza di Intesa Sanpaolo S.p.A. – l'ufficiale giudiziario ha accertato che presso la sede legale non vi era traccia dell'esistenza dell'impresa, e di conseguenza non ha preso cognizione dell'esistenza di beni eventualmente pignorabili. Peraltro, identico esito ha avuto l'ulteriore tentativo di pignoramento mobiliare effettuato dall'ufficiale giudiziario il 27/03/2026, su richiesta di Kuwait Petroleum S.p.A.

Nell'ambito del pignoramento presso terzi azionato da Kuwait Petroleum S.p.A., inoltre, il terzo pignorato ha dichiarato che il saldo contabile del conto intestato alla debitrice ammonta a € 0,00.

Né dall'istruttoria – ivi incluso l'esame dei dati e documenti acquisiti ex artt. 42 e 367 CCII – è emerso alcun elemento utile a suffragare in concreto il dato contabile riportato in bilancio, che quantificava l'attivo in € 381.889,00 al 31/12/2023.

In altri termini, alla luce dell'istruttoria e delle informazioni emergenti dagli atti del giudizio, il valore dell'attivo riportato in bilancio non può essere ritenuto attendibile, anche in



considerazione di quanto accertato dall'ufficiale giudiziario in seno ai tentativi di pignoramento mobiliare, che si sono infatti conclusi con esito negativo, e della dichiarazione negativa del terzo pignorato.

Per quanto riguarda invece il passivo, si rileva che i crediti dei ricorrenti ammontano complessivamente ad oltre € 68.000, e che dalle informative acquisite ex artt. 42 e 367 CCII rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, si evince che in capo all'impresa pende un carico erariale di € 190.165,93 nonché un totale di debiti contributivi-previdenziali di € 161.637,77.

È evidente, dunque, che l'ammontare dei debiti scaduti e non ancora pagati è superiore alla soglia di € 30.000,00 prevista dall'art. 49, c. 5, CCII; inoltre, per le ragioni sopra esposte, dagli atti del giudizio non sono emersi elementi istruttori idonei a ritenere che l'ingente esposizione debitoria possa essere coperta attraverso la liquidazione dell'attivo patrimoniale.

6. Di conseguenza, risultano sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.

#### **P.Q.M.**

**DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di **ALBA LOG S.R.L. (C.F. e P. IVA 10452330961)**, in persona del legale rappresentante Labate Demetrio, con sede in Rizziconi, contrada Marotta s.n.c.

**DELEGA** alla procedura il Giudice dott. Salvatore Belcastro.

**NOMINA** curatore Mercuri Maria Stella (**C.F. MRCMST67B41E025Z**).

**ORDINA** al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 *bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'articolo 39 CCII.

**STABILISCE** il giorno **01/07/2026, ore 10:15**, per l'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo, che avrà luogo nell'ufficio del Giudice delegato.



**ASSEGNA** ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine **perentorio di 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'adunanza** per la presentazione delle relative domande di ammissione, con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente.

**AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

**AUTORIZZA** la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche, le comunicazioni e le annotazioni di rito previste dall'art. 45 CCII, in osservanza dell'art. 146 T.U. spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di disponibilità liquide per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.

**AUTORIZZA** il curatore a sostenere le spese strettamente necessarie e propedeutiche alle attività di competenza, ferma restando la necessità delle autorizzazioni ex art. 129 CCII, salva la verifica giudiziale della legittimità delle stesse in sede di liquidazione del compenso e delle spese anticipate.

**PRECISA** che la sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, c. 1, c.p.c., e che gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171 CCII, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

Si comunichi.

Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 15/05/2026.

*Il giudice delegato*  
*dott. Salvatore Belcastro*

*Il Presidente*  
*dott. Piero Viola*

